

**ADEMPIMENTO DECRETO PRESIDENZIALE TAR PALERMO - SEZ. V N. 101/2026 DEL 18/3/2026 - NRG 278/2026 - NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA (DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE) E/O SUL SITO DEDICATO ALLA PROCEDURA INTERESSATA**

•

**SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO  
Tar Sicilia - RG n. 278/2026**

**RICORSO**

Nell'interesse del Sig. Bruno Giovanni nato a Leonforte il 1° agosto 1995 ed ivi residente in Via Messina n. 4, c.f. BRNGNN95M01E536Z, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Sebastiano Licciardello (C.F. LCCSST64L01C351T) del Foro di Catania con studio in Acireale, via Musumeci n. 31, FAX 0958363124, PEC licciardello@pec.studiolicciardello.it ove elegge domicilio digitale

**CONTRO**

Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale C.F. 80012000826 in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo forestale C.F. 80012000826 in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Commissione Medica istituita ai sensi del D.D.G. n. 4206/2025 del Dipartimento della funzione pubblica e del personale per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale C.F. 80012000826 in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

**E NEI CONFRONTI**

Sebastiano Mansone, c.f. MNSSST98A22A028V, nato il 22/01/1998 ad Acireale, residente in via Luigi Einaudi n. 17 Belpasso (CT) (indicato nel provvedimento di esclusione e scorrimento del 21 gennaio 2026).

Tancredi Russo, c. f. RSSTCR98T09F158Q, nato il 09/12/1998 ad Messina, residente in via Campanella Ortoliuzzo n. 31 - frazione Rodia - comune di Messina (indicato nel provvedimento di esclusione e scorrimento del 21 gennaio 2026)

**PER L'ANNULLAMENTO**

Del D.D.G. n. 234 del 21/01/2026 con cui il ricorrente viene escluso dal concorso per effetto della dichiarazione di non idoneità espressa dalla Commissione medica con verbale n. 5 del 15 dicembre 2025 (doc. 19)

Del D.D.G. n. 35 del 29/01/2026 del Comando del corpo forestale - di presa d'atto del D.D.G. n. 234 del 21/01/2026 (doc. 20)

Del giudizio della Commissione medica del 15/12/2025 che dichiara non idoneo il ricorrente con la seguente motivazione "bioimpedenziometria non conforme ai limiti di norma" (doc. 10)

Del verbale n. 5 del 15/12 2025 comunicato il 19 gennaio 2026 della Commissione Medica che dichiara non idoneo il ricorrente (doc. 11).

Del referto di analisi della composizione corporea del 20/11/2025 comunicato in modo non completo in data 19 gennaio 2026 (doc. 12) e in modo completo in data 27/1/2026 (doc. 17 e 18)

Del D.D.G. n. 152 del 29/01/2026 ad oggetto Ammissione al corso di formazione, denominato "1° Corso di Formazione Allievi Agenti Forestali", di n. 46 Allievi Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana nella parte in cui non contiene il nome del ricorrente (doc. 22)

E per quanto occorrer possa

Del decreto n. 3971 del 11/09/2025 di nomina della Commissione Medica e di valutazione per l'accertamento dei requisiti Psico-fisici ed Attitudinali (doc. 23)

Del decreto 4206 del 25/09/2025 di nomina della Commissione Medica e di valutazione per l'accertamento dei requisiti Psico-fisici ed Attitudinali (doc. 21)

Della nota 70121 del 10-10-2025 - Avviso pubblicazione calendario accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato (doc. 24).

Della nota prot. n. 67737 del 3/10/2025 di convocazione del ricorrente (doc. 1)

Della nota prot. n. 80435 del 14/11/2025 e successiva del 17/11/2025 di riconvocazione del ricorrente (doc. 6 e 7)

Della non idoneità del 27 ottobre 2025 (doc. 2) e del relativo referto medico (doc. 15)

Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell'art. 9 del bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del dpr n. 207/2015. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifeste.

Per l'art. 9 comma 1 del bando i candidati inseriti nella graduatoria di merito degli idonei, fino a concorrenza dei posti a concorso, sono sottoposti, a cura del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale all'accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica ed attitudinale previsti rispettivamente dal D.P.R. 17-12-2015 n. 207 e dal D.P.R. 27-2-1991 n. 132.

Pe il comma 5 i candidati sono sottoposti a un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio per l'accertamento della idoneità psico-fisica.

Per il comma 10 il giudizio di idoneità o non idoneità, è espresso dalla singola competente commissione.

La motivazione del giudizio di non idoneità è in ogni caso portata a conoscenza del candidato in occasione dell'adozione del giudizio stesso o, in data successiva, con comunicazione scritta individuale. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

Il giudizio di non idoneità da parte della Commissione Medica -nel caso in specie- consegue all'esame bioimpedenziometrico effettuato il 19 novembre 2025.

Il giudizio portato a conoscenza del ricorrente il 15/12/2025 è il seguente: “bioimpedenziometria non conforme ai limiti di norma” (doc. 10). Per quali ragioni, per quali parametri irregolari il ricorrente tuttavia non viene informato. Il che rappresenta di per sé un vizio del provvedimento di esclusione (difetto di motivazione) in violazione delle prescrizioni del bando per cui la motivazione del giudizio di non idoneità è in ogni caso portata a conoscenza del candidato.

Attraverso l'accesso agli atti -come detto in punto di fatto- il ricorrente ha avuto copia del suddetto esame di bioimpedenziometria.

La Commissione medica ha errato anzitutto nel misurare la statura del ricorrente che non è pari a cm 165 ma a cm. 167, attestata da certificazione di struttura sanitaria pubblica (doc. 4).

Inoltre, la FAT (massa grassa) pari a 27,8% nel referto della Commissione medica è smentita nelle 4 certificazioni di struttura privata, pubblica e convenzionata:

(i) 28 ottobre 2025 che ha refertato una massa grassa pari a 22,6% (doc. 3)

(ii) 11 novembre 2025 - che ha refertato una massa grassa pari a 22,4% (doc. 4 allegato al referto dell'Ospedale)

(iii) 12 novembre 2025 - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – P.O. San Marco U.O.S. di Dietologia e Nutrizione Clinica che prende atto del referto dell'11/11/2025 che ha refertato una massa grassa pari a 22,4% (doc. 4)

(iv) 10 dicembre 2025 – Istituto Clinico Santa Chiara – Struttura accreditata con il SSN n. 461300 – Palermo che ha refertato una massa grassa pari a 23,4% (doc. 9).

Tutti valori nella norma perché inferiori a 24,2%.

L'errore manifesto è all'evidenza da ricondurre all'errato inserimento della statura, parametro fondamentale nell'esame di bioimpedenziometria, che nel referto della Commissione alla prima visita è cm. 163 ed alla seconda visita è cm. 165.

Si tratta, quello dell'altezza, di un parametro che se erroneamente definito, falsifica le analisi, della FFM, della FAT e della stessa massa muscolare calcolata nel caso in specie in 10,02 sotto la norma.

L'errore manifesto della esclusione del ricorrente è avvalorato dalla circostanza che si tratta di un Agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Verona Montorio che ospita oltre 600 detenuti. Che ha superato le molto più severe visite di un corpo armato statale.

L'esito della Commissione medica è inattendibile e sotto questo profilo sindacabile da parte del giudice amministrativo. Per il Consiglio di Stato "il riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia è demandato a un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale di esclusiva spettanza dell'Amministrazione, che, in quanto tale, sfugge al sindacato del giudice amministrativo ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarità o travisamento dei fatti" (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato sez. II 8 aprile 2022 n. 2609 e 7 marzo 2022 n. 1648).

Nel caso in specie la Commissione Medica in data 20 ottobre 2025 certifica una statura del ricorrente di cm. 163. In data 19 novembre 2025 certifica una statura del ricorrente di cm. 165, mentre la struttura pubblica in data 12 novembre 2025 certifica una statura di cm. 167 per non dire che nel tesserino di Agente penitenziario risulta una statura di cm. 170.

Orbene è fatto incontestabile che la statura è un parametro fondamentale nel calcolo della massa grassa, utilizzato principalmente per contestualizzare il peso corporeo attraverso l'Indice di Massa Corporea (IMC) o per formule più complesse come quella basata su circonferenze (vita, fianchi, collo). Una statura maggiore solitamente implica una massa magra e scheletrica proporzionalmente più elevata, influenzando così il peso "ideale" a parità di percentuale di grasso.

La inattendibilità del referto di visita medica del 19/11/2025 oggi impugnato consegue anche al valore dato alla massa grassa (FAT) pari a 27,8% mentre nel referto della struttura convenzionata -che esegue l'esame con la stessa strumentazione utilizzata dalla Commissione medica- la massa grassa (FAT) è pari a 23,4, pertanto nei limiti di legge (doc. 9).

Nei due esami invece fatti con la più sofisticata apparecchiatura Bodygram Plus 1.2.2.8 della AKERN la massa grassa (FAT) è pari a 22,6% e 22,4%, pertanto nei limiti di legge (doc. 3 e 4).

Tutti gli esami sono stati eseguiti tra il 28 ottobre 2025 e l'11 dicembre 2025. Il referto impugnato è del 19 novembre 2025.

In un caso analogo per il Giudice amministrativo: "in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., ex plurimis, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità.

Nel caso di specie, la verifica disposta dalla Sezione, effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia (la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare) ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare - come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (vedi "supra") - un possibile errore nella raccolta dei dati afferenti alla composizione corporea dell'odierno ricorrente, fatto sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l'esito opposto o, comunque, diverso, degli esami svolti in sede concorsuale rispetto agli accertamenti svolti dal privato presso strutture pubbliche... Quanto precede induce il Collegio a ritenere fondato il ricorso, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli esami medici compiuti dall'Amministrazione sono pienamente sindacabili ove complessivamente inattendibili (Cons. Stato, II, 21 ottobre 2021, n. 7075), e «il travisamento che ha interessato la valutazione concorsuale, e la conseguente inattendibilità di quest'ultima, risultano non già dalla mera

ripetizione della misurazione in epoca successiva (e da una “nuova valutazione” in tal senso), ma dai plurimi dati fattuali richiamati, e soprattutto dal giudizio tecnico-scientifico, che rientra in perfetta coerenza all’orientamento giurisprudenziale in materia richiamato dal Giudice di prime cure» (Cons. Stato, III, 10 dicembre 2024, n. 9938)” (Tar Lazio, sez. Prima bis, 22 settembre 2025, n. 16367; conf. ex multis Tar Lazio, sez. Prima bis, 7 ottobre 2025, n. 17176).  
Conclusivamente l’esclusione del ricorrente è illegittima.

Il ricorrente ha formulato la seguente domanda cautelare

Il ricorso è fondato e pertanto il ricorrente ha interesse a che venga ad essere ammesso alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.

In subordine si chiede di disporre una verifica di carattere medico per acclarare l’idoneità del ricorrente in quanto il giudizio di inidoneità impugnato costituisca frutto di errori tali da rendere l’esame non del tutto attendibile.

L’esigenza cautelare consegue alla circostanza che relativamente al detto concorso l’amministrazione ha comunicato lo scorrimento della graduatoria: “Via libera all’assunzione di 255 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana nel corso del 2025. Lo ha stabilito il governo Schifani apprezzando, nella seduta odierna di giunta, la proposta di scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale del 2021, avviata utilizzando le risorse previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027. Altri 114 idonei potranno successivamente entrare nel Corpo forestale nel 2026. Le assunzioni, nel biennio, saranno in tutto 369.

Nei prossimi mesi di quest’anno, dunque, l’organico si rafforzerà con i 46 vincitori iniziali del concorso e con 208 nuovi reclutamenti, dei quali 20 unità in comando e 188 provenienti dallo scorrimento della graduatoria” (<https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/corpo-forestale-si-369-nuove-assunzioni-nel-biennio-2025-2026>).

Pertanto, è anche interesse dell’amministrazione regionale avere nel corpo degli agenti forestali l’odierno ricorrente che oltre a classificarsi tra i primi della graduatoria di merito di coloro che hanno superato la prova scritta vanta una esperienza nel corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il ricorrente così conclude,

Voglia il Tribunale Ill.mo previa concessione di adeguata misura cautelare, accogliere il ricorso ed annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Acireale, 19 marzo 2026

Prof. Avv. Sebastiano Licciardello



SEBASTIANO LICCIARDELLO